



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**  
Sez. II, 4 agosto 2016, n. 16310

**Veicoli - Circolazione con targa di prova - Veicolo non sottoposto a revisione - Deroga al disposto dell'art. 80, comma 14, c.d.s. - Ammissibilità - Esclusione.**

*La circolazione con targa di prova, disciplinata dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, non può avvenire in deroga al disposto dell'art. 80, comma 14, c.d.s. che vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione. (Cass. Civ., sez. II, 4 agosto 2016, n. 16310) [Riv-1610P760] (Artt. 98, 80 cs.)*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Sig. P.R. proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Pianella al verbale 15 settembre 2005 con il quale i carabinieri di Cepagatti gli avevano contestato la contravvenzione di cui all'art. 80 c.d.s., comma 14, perché circolava con un autocarro con targa di prova non presentato alla prescritta revisione. L'opposizione veniva rigettata tanto dal giudice di pace quanto dal tribunale dell'Aquila, adito con l'appello del sig. P.

Secondo il tribunale l'apposizione della targa di prova non consentiva la circolazione con veicolo non sottoposto a revisione.

Avverso la sentenza del tribunale il sig. P. proponeva ricorso per cassazione, deducendo, quale unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 80 e 98 c.d.s., in relazione al D.P.R. n. 474 del 2001, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Ad avviso del ricorrente - che, a supporto del proprio assunto, produce un conforme parere del 15 marzo 2006 della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - la ratio della disposizione che autorizza gli esercenti di officine di riparazione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche (da individuare nella necessità di permettere all'autoriparatore di verificare l'entità dei malfunzionamenti e l'efficienza degli interventi effettuati) imporrebbe di riconoscere a tali soggetti la possibilità di circolare in prova anche con veicoli con revisione scaduta.

L'intimato Ministero non notificava controricorso ma si costituiva in funzione dell'eventuale partecipazione alla discussione orale.

All'esito del deposito della relazione di della cui all'art. 380 bis c.p.c. la causa veniva discussa nella camera di consiglio del 4 ottobre 2013, per la quale il ricorrente depositava memoria illustrativa ed al cui esito il Collegio - ritenuta l'insussistenza delle condizioni di evidenza decisoria fissate dall'art. 375, n. 5, c.p.c. per la definizione della causa in sede camerale - rinviava la stessa alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6 aprile 2016, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. ed alla quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.



L'assunto del ricorrente secondo cui la disciplina della circolazione con targa di prova conterrebbe una deroga al disposto dell'articolo 80, comma 14, c.d.s. che sanziona "chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione", non ha fondamento né letterale né teleologico.

Al riguardo è sufficiente rilevare che l'art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001, solleva i soggetti appartenenti alle categorie tassativamente elencate nelle lettere a, b), c) e d) del primo comma, purché espressamente autorizzati alla circolazione di prova, dall'obbligo di munire della carta di circolazione i veicoli che circolano su strada per ragioni tassativamente elencate nella prima parte del primo comma (esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento).

La disposizione in esame, dunque, prevede che la circolazione in prova possa avvenire, per le specifiche finalità sopra menzionate e ad opera dei soggetti rientranti nelle suddette categorie, individualmente autorizzati: con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione; ciò in deroga al disposto degli artt. 93, 110 e 114 c.d.s.; con veicoli sui quali siano stati applicati sistemi o dispositivi di equipaggiamento che rendano necessario l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 236 reg. att. c.d.s.; ciò in deroga al disposto dell'art. 78 c.d.s.; quest'ultima deroga, non formulata espressamente nel testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001, risulta implicita nella previsione di tale articolo, comma 1, lett. c), la quale inserisce nell'elenco delle categorie di soggetti che possono essere autorizzati alla circolazione in prova "le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi del cit. art. 236 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari; commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento".

L'esegesi dell'art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001, consente dunque di concludere che la circolazione in prova può avvenire in deroga al disposto degli artt. 78, 93, 110 e 114 c.d.s.; non in deroga al disposto dell'art. 80 c.d.s., il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione.

Il ripetuto art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001, in sostanza, non contiene alcun riferimento a ipotetiche esenzioni al divieto circolare con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione.

Sotto il profilo teleologico, è poi sufficiente rilevare che la *ratio* della disposizione che autorizza (anche) gli esercenti di officine di riparazione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche va individuata nella necessità di permettere all'autoriparatore di eseguire prove su strada, onde verificare l'entità dei malfunzionamenti su cui gli sia stato richiesto di intervenire e l'efficienza degli interventi da lui effettuati.

Tale *ratio legis* non tocca il tema della revisione periodica obbligatoria, perché anche un veicolo regolarmente revisionato può presentare malfunzionamenti la cui riparazione richieda l'effettuazione di prove tecniche su strada, e, per converso, una volta che un veicolo sia stato portato alla revisione, l'eventuale circolazione che il riparatore debba effettuare con tale veicolo per svolgere le prescritte verifiche, o per controllare l'efficacia degli interventi manutentivi effettuati, risulterà non in contrasto con il disposto dell'art. 80 c.d.s., appunto perché effettuata con un veicolo "presentato alla prescritta revisione". In definitiva l'assunto che identifica la



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

possibilità di circolare con un veicolo non munito di carta di circolazione con la possibilità di circolare con un veicolo non sottoposto alle prescritte revisioni, ancorché fatto proprio dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

In un parere reso nel 2006, non può essere condiviso, palesandosi sfornito di base normativa.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo la difesa dell'Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede. Le spese seguono la soccombenza.

*(Omissis)* **(Cass. Civ., sez. II, 4 agosto 2016, n. 16310) [Riv-1610P760] (Artt. 98, 80 cs.)**